

DOC. 6

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Codice n.44072

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 15 DEL 30-05-09

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' SAM.

L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

DR. APOLLONI SAURO	P	FEDELI GIORGIA	P
DR. BARBABELLA GIUSEPPE	P	URBANI GABRIO	P
SGALIPPA ALCEO	P	REGNO ALBERTO	P
BRUGNONI ANGELO	P	CROCERI FABIO	P
GIORGETTI PATRIZIO	P	BIONDI CECILIA	P
MATTEI ANGELA	P	BONIFAZI VILMA	A
CORIOLOANI DANILO	P		

Assegnati n.[13] In carica n.[13] Assenti n.[1] Presenti n.[12]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO

Sig. DR. DIAMANTI LUCIANO

Assume la presidenza il Sig. DR. APOLLONI SAURO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

a)-la delibera consiliare n. 33 del 16.12.2005, con la quale si è deciso di:

- approvare la bozza di statuto della costituenda società che sarà costituita in seguito alla scelta del socio privato;
- affidare ed assegnare alla costituenda società, con effetto dall'individuazione del socio privato e dalla costituzione della medesima società, i servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale ed in particolare quello relativo alla gestione dei rifiuti così come implicati dal ciclo integrato stabilito dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, nonché dall'art. 6 della Legge Regionale n. 28/1999 e loro successive modificazioni, così come indicati nello statuto e nel bando di gara;
- riservare a successive delibere l'affidamento alla costituenda società di ulteriori servizi;
- approvare la documentazione allegata alla delibera stessa come parte integrante e sostanziale, costituita dalla bozza di statuto, allegato 1; dal bando di gara per la scelta del socio privato, allegato 2; dai patti parasociali, allegato 3;
- autorizzare, per quanto di competenza, il sindaco e gli uffici agli atti consequenziali nonché ad ogni altro atto, anche non strettamente connesso, indispensabile alla istituzione e costituzione della predetta Srl nonché alla esecuzione ed attuazione della deliberazione, ivi comprese eventuali correzioni per aspetti di dettaglio;

b)-la delibera di giunta comunale n. 109 del 28.12.2005 con la quale si è deciso di:

- di approvare il bando di gara, e l'estratto del bando di gara per la scelta del socio privato per la costituzione di società a capitale misto pubblico- privato;
- nominare la Commissione di gara;

c)-la delibera di giunta comunale n. 17 del 8.03.2006 con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara del procedimento per la scelta del socio privato per la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'art. 113, 5^ comma, lett. b, del decreto legislativo 267/2000;
- si è preso atto dell'incasso della somma di euro 75.000,00 quale offerta economica da parte delle società aggiudicatarie;
- si è dato atto che risultano aggiudicatari della gara le seguenti società appositamente e temporaneamente raggruppate, previa definitiva associazione: Senesi srl mandataria, Ecoelpidiense srl mandante, Pema srl mandante;
- si è autorizzata la costituzione della Società precisando che il riparto del capitale sociale pari ad euro 100.000,00, suddiviso in quote da euro 100,00 ciascuna (come previsto nel bando) sarà il seguente: euro 20.000,00 alla stipula, euro 40.000,00 entro il 31.12.2006, euro 40.000,00 entro il 31.12.2007:
Comune di Torre San Patrizio: 57% del capitale sociale, euro 57.000,00 - quote 570;
Parte privata: 43% del capitale sociale, euro 43.000,00 - quote 430 così ripartite:
Senesi srl: 20 % del capitale sociale euro 20.000,00 - quote 200;
Ecoelpidiense srl: 20 % del capitale sociale euro 20.000,00 - quote 200;
Pema srl: 3 % del capitale sociale euro 3.000,00 - quote 30;

Tenuto conto che il giorno 6.06.2006 presso lo studio notarile Gentilucci si è proceduto all'atto costitutivo della Società denominata S.A.M., con la definizione del consiglio d'amministrazione.

Vista la delibera consiliare n. 18 del 29.7.2008 con la quale si è deciso:

- di non aderire all'aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti per un importo di € 100.000,00 per la quota a carico del Comune di Torre S. Patrizio.
- di accettare, conseguentemente, la modifica degli artt. 5,6 dello Statuto nella parte in cui prevedono che la maggioranza del capitale sociale dovrà essere di proprietà pubblica, eliminando quanto segue:
 - a) art. 5 comma 4 "in ogni caso la maggioranza del capitale sociale dovrà essere di proprietà pubblica"
 - b) art. 6 comma 1 "Fermo restando la maggioranza pubblica del capitale sociale" e "...fermo restando il limite minimo di partecipazione pubblica nella società pari al 51% del comune di Torre S. Patrizio".
- di accettare la modifica dell'art. 3 Statuto "durata società" così che l'art. 3 venga riformulato come segue "La durata della Società viene stabilito sino al 31 dicembre 2050" piuttosto che fino al 31 dicembre 2030.
- di non accettare la proposta di modifica dell'art. 11 come richiesto dalla Società poichè la modifica definitiva della "governance" richiede un'approfondita analisi e definizione statutaria e di garanzie per l'ente che al momento non risultano acquisite.
- di comunicare il presente atto alla società Sam srl per i provvedimenti conseguenti.

Richiamata la delibera consiliare n.29 del 29.11.2008 con la quale si è accettata la proposta della Società Sam srl pervenuta al protocollo n.6499 del 21.11.2008, con la quale ha richiesto la modifica dello Statuto del Contratto di servizio ed in particolare:

1. la modifica delle norme dello Statuto in base alle quali la maggioranza dei membri del Cda rimanga in capo ai soci privati
2. la modifica dello Statuto in base al quale la maggioranza dei membri del Collegio dei revisori rimanga in capo ai privati
3. prolungamento della concessione dell'area su cui realizzare gli impianti ambientali (compostaggio e discarica) da 15 a 30 anni
4. che l'area diventi di proprietà della società, garantendo la perfetta gestione ambientale compresa la c.d. post mortem con tutti i relativi adempimenti ambientali al termine del periodo di cui al successivo punto a)

proponendo in cambio:

- a) di accollarsi una quota annua per la concessione dell'area, pari all'importo del mutuo da contrarre per l'acquisizione dell'area, quota garantita con polizza fidejussoria per anni 30
- b) aumentare l'importo dell'equo indennizzo ad euro 8,5 complessivi, dando atto che l'equo indennizzo è soggetto a rivalutazione in base agli aumenti dei costi di conferimento praticati agli utenti della discarica
- c) precisare che la quota annua di cui al punto a) sia aggiuntiva al punto b) e non è più intesa quale anticipo (come previsto nei precedenti accordi) ed abbia durata pari alla gestione attiva
- d) che il Presidente del Cda sia sempre di nomina pubblica
- e) modifica delle norme concernenti l'assemblea dei soci, i quorum costitutivi e deliberativi e garanzia che la quota societaria del Comune non possa scendere oltre il limite del 20%

Ritenuto che l'accollo, da parte della Società, della somma necessaria per l'acquisto dell'area da utilizzare per gli impianti di compostaggio e discarica, non gravando più sul bilancio comunale sia condizione vantaggiosa per il Comune e permetta di fronteggiare con tranquillità i futuri impegni per la realizzazione delle proprie opere pubbliche.

Dato atto, altresì, che viene garantito - comunque - l'introito aggiuntivo dato dall'equo indennizzo per una quota maggiore rispetto alla precedente pattuizione e che gli oneri per i futuri investimenti

dovranno, necessariamente, ricadere sui soci privati che acquisiscono la maggioranza delle quote ed il controllo societario diminuendo in maniera esponenziale il cd. rischio d'impresa per il Comune.

Vista la nota pervenuta al prot.2604 in data 4.5.2009 da parte della Sam con la quale comunica "l'intenzione e la volontà della società alla realizzazione a proprio carico anche del primo stralcio funzionale dell'impianto di smaltimento presso le aree oggetto di esproprio comunale. Nel contempo comunica formalmente di accettare il prosieguo della procedura espropriativa ed assume formale impegno di pagamento dell'indennità di esproprio, secondo le modalità concordate, come sarà definitivamente determinata dalla terna arbitrale designata o dall'eventuale ricorso alla Corte d'Appello, impegnandosi a garantire la rata annuale del mutuo a carico del Comune con polizza fidejussoria pari alla rata annuale del mutuo a carico del Comune"

Richiamata la risposta, a firma del Sindaco in data prot. 2830 del 13.5.2009 con la quale viene dichiarato quanto segue:

- realizzazione a carico della Società SAM anche del primo stralcio funzionale dell'impianto di smaltimento rifiuti (ovvero l'ampliamento della discarica esistente), quindi conseguentemente tutti gli oneri relativi alla realizzazione saranno a carico della SAM ivi comprese le procedure necessarie da effettuarsi secondo le norme vigenti in materia;
- per quanto previsto dall'art. 23 bis del D.L. 112/08 oltre che dal preesistente assetto normativo già consolidato nell'art.113 del D.Lgs.267/2000, circa la titolarità delle **dotazioni infrastrutturali**, in linea con tale norma sull'affidamento della gestione in favore di soggetti privati (individuati a seguito di gara ad evidenza pubblica) delle dotazioni infrastrutturali, **la stessa area oggetto di esproprio** per la realizzazione dell'impianto di smaltimento (compostaggio + ampliamento discarica esistente) non rimarrà più di proprietà della SAM dopo il 2050, ma bensì costituirà solamente una **dotazione infrastrutturale** (allo scioglimento della società nel 2050 l'area ritornerà di esclusiva proprietà del Comune di Torre San Patrizio);
- la società SAM dovrà stipulare una polizza fidejussoria a garanzia del pagamento a suo carico del mutuo che il Comune sottoscriverà per l'esproprio dell'area suddetta (la polizza fidejussoria dovrà essere rinnovata annualmente);
- la nomina del Direttore dei Lavori riguardanti l'impianto di smaltimento rifiuti oltre e soprattutto quella successiva del Direttore di discarica, saranno fatte da questa Amministrazione, prioritariamente fra i propri Funzionari in servizio.

Ritenuto opportuno, inoltre, chiedere alla SAM di garantire (nella nuova discarica) solo al Comune di Torre San Patrizio il mantenimento dell'attuale tariffa per lo smaltimento degli RSU pari a **42 €/tonn**, mentre il nuovo assetto tariffario prevede un costo di circa **60 €/tonn** così come scaturisce dal relativo Piano Finanziario (il Comune di Fermo applica già ora il costo di **€ 52,83/tonn** per i Comuni che ivi conferiscono).

Ritenuto che la proposta della Sam come modificata con le integrazioni sopra richiamate evidenzia un sicuro e significativo vantaggio per l'ente che può essere così riassunto:

- adesione e costituzione della Società per un capitale sociale di € 200.000,00 senza costi per il Comune, avendo acquisito la somma di € 75.000,00 da parte dei privati in sede di gara ed introitati nel bilancio comunale, con la quale il Comune ha pagato la propria quota nella società pari ad € 53.000,00
- progettazione, acquisizione delle aree e realizzazione della discarica e dell'impianto di compostaggio senza costi per l'ente
- garanzia del pagamento di € 8,5 a tonnellata a favore del Comune (soggetto a rivalutazione in base agli aumenti delle tariffe a partire da quella iniziale) di materiale conferito negli impianti per tutta la durata degli stessi

- garanzia del costo di conferimento nella discarica a soli € 42 tonnellata da parte del solo Comune di Torre S. Patrizio
- garanzia di una gestione trasparente, oltre che efficiente, con la nomina del Direttore di discarica tra i dipendenti comunali
- garanzia nella proprietà dell'area, quale dotazione infrastrutturale, che al termine della Società (anno 2050) ritornerà al Comune
- riparto degli eventuali utili sociali in base alla quota attuale del 28%
- garanzia della quota minima del 20% che deve essere, comunque, garantita in caso di aumento di capitale sociale.

Visto - altresì - che il termine perentorio posto al 31.5.2009 trovi giustificazione nell'impellenza dei termini della procedura di esproprio e di realizzazione delle opere.

Ritenuto che la richieste possano essere accettate alle condizioni indicate.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dopo ampia discussione nel corso della quale il consigliere Regno annuncia l'astensione ritenendo positivo il fine ma ritenendo che dovrebbe essere rivalutato il ruolo del Comune, mentre il consigliere Biondi presenta l'allegato emendamento e chiede che venga messo, preliminarmente, a votazione.

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato in merito all'emendamento presentato dal consigliere Biondi:

Consiglieri presenti: n. 12
voti favorevoli: n. 1 (uno) Biondi
voti contrari: n. 8 (otto)
astenuti: n. 3 (tre) Regno, Croceri e Giorgetti

Successivamente con votazione palese che ha dato il seguente risultato in merito all'approvazione della proposta della delibera:

Consiglieri presenti: n. 12
voti favorevoli: n. 8 (otto)
voti contrari: n. =
astenuti: n. 4 (quattro) Biondi, Regno, Croceri e Giorgetti

D E L I B E R A:

1) di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di approvare, conseguentemente, la modifica del Contratto di servizio tra la Società Sam srl ed il Comune di Torre S. Patrizio come indicato.

3) di comunicare il presente atto alla società Sam srl per i provvedimenti conseguenti.

4) di dare atto che la nuova stesura del Contratto di servizio - allegato alla presente in parte sostanziale ed integrante - viene riapprovata nella sua interezza.

5) di incaricare della stipula del Contratto di servizio il Responsabile di servizio dell'area tecnica.

SERVIZI	2007	2008	2009	2010	
CALORE	28.143,99	28.143,99	28.143,99	28.143,99	
RIFIUTI Dal 1 novembre 2008 raccolta porta a porta	69.200,00	57.666,666 dal 1.1.2008 al 31.10.2008 Dal 1 NOVEMBRE AL 31.12 17.500,00 (105.000,00 ANNUO)	105.000,00	105.000,00	
TEATRO	1.680,54	1.680,54	1.680,54	1.680,54	
VERDE	27.679,40	27.679,40			
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	37.070,63	37.070,63	37.070,63	37.070,63	
totale	163.745,56	169.741,22	171.895,16	171.895,16	

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI FRA IL COMUNE DI TORRE
SAN PATRIZIO E LA SOCIETA' SAM SRL

N° _____ di repertorio

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ in Torre San
Patrizio, nell'ufficio di segreteria della sede comunale, avanti a me Dott. Luciano
Diamanti, segretario comunale autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica
amministrativa nell'interesse del comune, in applicazione dell'art 97 del D.Lgs. del
128.8.2000 n° 267, dell'art. 61 comma 5° dello statuto comunale, si sono costituiti:

Ing. Fabio Alessandrini, nato a Fermo il 5.5.1969, funzionario responsabile dell'area
tecnica del Comune di Torre San Patrizio, domiciliato per il presente atto presso il
Comune di Torre San Patrizio, codice fiscale e partita IVA dell'Ente 00377160445;

e

il Sig Rodolfo Briganti, nato a Venaria Reale il 5.8.1959 e residente in Porto
Sant'Elpidio, via Ungheria 20, che agisce in qualità Consigliere Delegato della SAM Srl
con sede in Torre San Patrizio, codice fiscale e partita IVA 01891740449.

Dato atto:

-che nei confronti del Sig. Briganti Rodolfo non sussistono provvedimenti o
procedimenti concernenti l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalle
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

-che a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il
presente contratto, la società SAM srl ha prodotto polizza fidejussoria n° 1713369.
rilasciata in data 8.1.2007 dalla COFACE Assicurazioni – agenzia di Biella;

-che la polizza fidejussoria di cui sopra è costituita fino alla concorrenza di € 150.000,00, somma corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva;

-che nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione del Comune stipulante avrà il diritto di valersi di propria autorità in tutto od in parte della cauzione come sopra prestata;

-che la Società SAM rl ha presentato la polizza n° 7161101810665 rilasciata in data 29.12.2006 dalla Milano Assicurazioni – agenzia di Vercelli, per un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro per anno;

-che non sussistono impedimenti alla stipula del contratto;

-che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

con il presente atto a valere ai sensi di legge

tra

Il Comune di Torre San Patrizio, rappresentato a tutti gli effetti di legge dall'Ing. Fabio Alessandrini, domiciliato per ragioni di carica presso la sede del Comune medesimo, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di dirigente responsabile e di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, ai sensi di legge (art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267);

e

La Società SAM rl rappresentata a tutti gli effetti di legge dall'Amministratore Delegato Sig. Rodolfo Briganti, domiciliato per ragioni di carica presso la sede legale dell'azienda in Torre San Patrizio, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore della citata società e di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'azienda stessa che rappresenta.

Della identità e piena capacità delle sopra costituite parti io segretario comunale rogante

sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di volere:

premesso:

- che il Comune di torre San Patrizio, ai sensi dell'art. 112 e seg. del D.Lg. 18.8.2000, n° 267, nell'ambito della sua competenza e nell'attività di gestione dei servizi pubblici che abbiano nell'oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, ha approvato con delibera di Consiglio comunale n° 33 del 16.12.2005 l'avvio della procedura di costituzione di una società a capitale misto pubblico privato ai sensi dell'art. 113, comma 5° del D.Lgs. n° 267/2000 per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e l'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni differenziate e dei rifiuti urbani pericolosi, nonché i servizi di illuminazione delle strade pubbliche e gestione del calore ed energia, del verde pubblico, teatro comunale, ecc.;
- che dalla la gara sopra citata è risultata aggiudicataria l'ATI costituita da Senesi Srl, capogruppo mandataria, Ecoelpidiense Srl mandante e Pema Srl mandante;
- che con delibera di Giunta comunale n° 17 dell'8.3.2006 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata successivamente costituita con atto rep. 31174 del 6.6.2006, al rogito del Notaio Gentilucci, la società denominata SAM Srl;
- che con delibera consiliare n. 15 in data 30.5.2009 è stata approvata la modifica al Contratto di Servizio e riapprovato integralmente lo stesso;
- che corre obbligo di stipulare il presente contratto di servizio, in applicazione del precitato D.Lgs. n° 267/2000, onde disciplinare le condizioni e le modalità concernenti lo sviluppo di alcuni servizi tra quelli definiti dallo statuto aziendale in vigore;
- che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare la gestione dei servizi di cui al predetto articolo statutario, fissando obblighi reciproci intercorrenti tra il

Comune (in seguito denominato anche “Comune” o “Ente”) e SAM Srl (in seguito denominata anche “Società” o “Azienda”), al fine di garantire la piena autonomia gestionale ed organizzativa dell’azienda ed il contestuale perseguimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione comunale;

-che l’appalto viene concesso ed accettato sotto la osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni riportate nel bando di gara e relativi allegati, che insieme agli atti di gara relativi all’offerta effettuata, anche se materialmente non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come precisato con la delibera di assegnazione dei servizi della Giunta municipale n° 107 del 30.12.2006

-che i predetti atti in segno di accettazione vengono sottoscritti dalle parti contraenti e lasciati in deposito presso l’ufficio di segreteria comunale;

-che l’Amministrazione, in relazione alle proposte minime e migliorative formulate dall’ATI aggiudicataria in sede di gara, ha scelto con proprio atto e successive integrazioni e modificazioni di conferire alla società SAM, come da nota prot 5681 del 22.11.2006, a far data dal i seguenti servizi:

gestione raccolta rifiuti porta a porta come da delibera consiliare n. 19 del 29.07.08;

gestione calore ed energia come da proposta migliorativa in sede di gara;

gestione illuminazione pubblica come da proposta migliorativa in sede di gara;

gestione del teatro comunale come da proposta minima in sede di gara;

-che il corrispettivo dovuto dal Comune all’assuntore dei servizi per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in complessivi € 171.895,16 oltre IVA nella misura di legge dando atto che tale corrispettivo risulta determinato dalla sommatoria dei corrispettivi offerti in sede di gara per ogni singolo servizio di cui a i precedenti punti e moltiplicati per la durata in anni di affidamento dei medesimi;

-che per quanto non previsto dal presente atto le parti contraenti dichiarano di fare riferimento a quanto in merito stabiliscono i documenti di gara tutti nonché alla normativa vigente;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Le parti danno atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il Comune di Torre San Patrizio affida, nell'ambito del proprio territorio comunale, alla società SAM rl che accetta i servizi e le attività indicate e meglio specificate negli elaborati tecnici offerti in sede di gara riferiti a:

a) -gestione raccolta rifiuti porta a porta come da delibera consiliare n. 19 del 29.07.08;

a) -gestione calore ed energia come da proposta migliorativa in sede di gara;

a) -gestione illuminazione pubblica come da proposta migliorativa in sede di gara;

a) -gestione del teatro comunale come da proposta minima in sede di gara;

a) - la realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore ecologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio e un impianto di smaltimento ed abbancamento rifiuti

a) impegno del Comune a concedere alla Società, quale dotazione infrastrutturale, l'area oggetto di esproprio e gli impianti da realizzare nella stessa

3. Per quanto attiene al punto e) di cui sopra, il Comune di Torre San Patrizio provvede:

1) alla progettazione preliminare e definitiva dell'impianto di compostaggio i cui oneri sono a carico della Società;

2) all'acquisizione dell'area e alla cessione della stessa alla Società quale dotazione infrastrutturale;

- 3) ai successivi adempimenti progettuali ed amministrativi qualora necessari e/o richiesti dalla Società;
- 3) alla nomina del Direttore dei lavori delle opere da realizzare scelto prioritariamente tra i propri funzionari in servizio;
- 3) all'individuazione del Direttore di discarica scelto prioritariamente tra i propri funzionari in servizio;

4. In riferimento allo stesso punto e) di cui sopra, la Società, provvede:

1. alla collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione della progettazione preliminare, definitiva dell'impianto di compostaggio;
1. alla progettazione esecutiva, realizzazione dell'opera , finanziamento dell'opera per *tutti* gli stralci;
1. alla gestione operativa dell'impianto;
1. alla determinazione delle tariffe di conferimento per i soggetti fruitori;
1. al pagamento al Comune di una quota pari ad € 8,5 (otto virgola cinque) di equo indennizzo per ogni tonnellata di materiale conferito presso l'impianto, soggetta a rivalutazione in base agli aumenti delle tariffe a partire da quella iniziale. In relazione a tale onere la Società si impegna altresì a trasmettere con cadenza mensile al Comune copia dei registri di carico dei rifiuti conferiti presso l'impianto.
1. Al rimborso anticipato al Comune della intera quota passiva del mutuo acquisito dal Comune per l'acquisizione dell'area. Il pagamento sarà effettuato in coincidenza con quanto previsto dal bilancio comunale e sarà garantito con polizza fidejussoria.

7. Per parte sua la Società si impegna, una volta acquisita la proprietà dell'area da parte del Comune, alla gestione completa ed effettiva della stessa e di tutti gli impianti ivi

presenti, in base allo stato di fatto esistente al momento della cessione, accollandosi tutti gli ulteriori oneri fino alla chiusura definitiva ed ad una corretta ed adeguata gestione del post-mortem.

8. Il Comune, qualora la Società non ritenga economicamente sostenibile l'iniziale attività nel corso della realizzazione dell'impianto, si impegna a far utilizzare parte o tutta l'area destinata agli impianti per sviluppare altre attività rientranti nell'oggetto sociale.

9. In tal caso la Società provvederà alla progettazione, finanziamento e realizzazione di impianti e servizi ritenuti economicamente sostenibili per la propria attività imprenditoriale senza nulla pretendere dal Comune. La stessa Società non potrà pretendere dal Comune alcun onere per la dismissione parziale o totale degli stralci realizzati fino a quel momento.

10. Per i nuovi impianti realizzati nell'area di proprietà comunale, la società si impegna a versare al comune una somma da determinare con le stesse modalità di cui al precedente punto 4.5 in relazione alla valenza economica dell'iniziativa intrapresa.

11. Qualora a seguito della realizzazione dei nuovi impianti, le aree interessate dai medesimi non risultassero riutilizzabili al momento della cessazione delle attività, la società si impegna ad eseguire la completa gestione e manutenzione per tutto il periodo necessario al loro recupero e, comunque, per un arco di tempo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia per ogni singolo caso.

12. Competono, altresì, al Comune le funzioni di indirizzo e controllo, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati alle esigenze ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

13. Il diritto di esclusiva relativo alle attività di servizio preindicate, è riservato dal

Comune alla Società nei limiti delle disposizione di legge vigenti e comprende altresì l'uso esclusivo delle opere e degli impianti, necessari per l'esercizio del servizio, ancorchè non conferiti nel capitale della Società.

14. La Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità; di conseguenza le attività nelle quali si articola ogni singolo servizio, nonché quelle connesse, collaterali od affini, previste dallo statuto della Società, potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di controllo e collaborazione in società od imprese, fatta salva la piena e solidale responsabilità di queste ultime e della Società per il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

15. Il comune si impegna a proporre alla società l'affidamento di ogni altra attività od iniziativa che esso intenda intraprendere nei settori connessi e complementari a quelli oggetto del presenta atto, sempre che l'affidamento diretto stesso non sia in contrasto con disposizioni normative inderogabili in materia di appalti di servizio.

16. Il presente atto, riferito alla gestione dei servizi preindicati, è relativo a tutta la circoscrizione territoriale del Comune, come risultante alla data di sottoscrizione.

17. In caso di variazione della circoscrizione del Comune, il presente atto si intende automaticamente esteso ai nuovi ambiti territoriali o alle nuove utenze, senza obbligo di alcun atto di riconoscimento formale o sostanziale, né necessità di manifestazione di volontà espressa dalle parti.

18. La Società potrà installare e mantenere in esercizio nel territorio comunale di Torre San Patrizio impianti e/o reti, adibite ad attività analoghe o connesse a quello oggetto del servizio, funzionali ad attività svolte a favore di soggetti situati nel territorio di altri comuni.

Art. 2 – Corrispettivo per la fornitura dei servizi

1. Il Comune di Torre San patrizio si impegna a corrispondere alla Società per l'esecuzione dei servizi il corrispettivo di euro 171.985,16 + iva come meglio precisato nell'allegato schema sub A)

2. Per quanto attiene alla realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di cui al punto e) le parti convengono che gli oneri di rispettiva competenza sono quelli specificatamente descritti all'articolo 1 del presente contratto.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

1. I servizi oggetto del presente atto, come descritti nell'articolo 1, sono affidati dal Comune alla Società, per il periodo di seguito indicato:

- gestione raccolta rifiuti: anni sette ;
- gestione calore ed energia come da proposta migliorativa: anni quindici;
- gestione illuminazione pubblica come da proposta migliorativa: anni quindici;
- gestione del teatro comunale come da proposta minima: anni sette;
- la realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore ecologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio, smaltimento ed abbancamento rifiuti: anni trenta;

fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 8 e art. 9, nonché quanto eventualmente dovesse risultare disposto in materia dalla normativa sopravveniente.

2. Il contratto, previo accordo fra le parti, potrà essere rinnovato prima della scadenza, di ogni tipologia di servizio avuto in affidamento, per ugual periodo o periodo minore, nonché aggiornato e/o integrato in relazione alle sopravvenute esigenze di carattere tecnico economico e gestionale.

3. La società garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

Art. 4 – Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento dei corrispettivi annuali di cui all'articolo 2 relativi ad ogni tipologia di servizio oggetto dell'appalto, comprensivi di IVA nei termini di legge, verranno liquidati e pagati dal Comune alla Società esecutrice con rate mensili posticipate.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità

La Società, in conseguenza dell'affidamento dei servizi preindicati, provvederà ad assicurare ai clienti il soddisfacimento dei fabbisogni dei vari servizi, tenuto conto degli obblighi del servizio alla collettività, ove questi ricorrano, nella quantità e con la qualità prevista, praticando condizioni compatibili con una gestione efficiente e redditiva.

Le normative tecniche e di settore che intervenissero dopo la decorrenza iniziale del presente atto sostituiranno automaticamente le relative clausole divenute incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 2. In Ogni caso le parti si danno atto che tale eventuale sostituzione non potrà, comunque, comportare la nullità della convenzione in conformità all'art. 1419, comma 2. del codice civile.

Qualora la predetta sostituzione automatica della clausole del presente atto comporti per una o entrambe le parti adempimenti aggiuntivi, comunque onerosi, tali da costituire impegni imprevedibili sopravvenuti, le parti si obbligano a sostituire tali clausole con nuovi accordi.

La Società garantisce per quanto di propria competenza rispetto agli interventi del gestore delle reti il mantenimento in efficienza degli impianti in uso e delle apparecchiature, apportando i potenziamenti, le migliorie, le sostituzioni necessarie ed impegnandosi a riconsegnare nello stato di normale efficienza con riferimento alla specifica funzionalità dei beni stessi.

Gli investimenti sugli impianti dovranno essere progettati e programmati dalla Società al fine di garantire prestazioni quantitative e qualitative costanti e non inferiori alle precedenti, tenendo conto degli intervenuti miglioramenti tecnologici.

La Società dovrà provvedere reperendo i mezzi finanziari necessari alle opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie per assicurare la continuità dei servizi.

Limitatamente agli impianti messi a disposizione dal Comune o dal soggetto da esso individuato come gestore, la Società fornirà annualmente notizie circa lo stato di conservazione degli stessi e, in caso di danno, provvederà a trasmettere le perizie tecniche alla Società di assicurazione con la quale ha contratto la situazione di rischio.

Le estensioni, gli ampliamenti e le prese, realizzate con onere a carico del Comune o di soggetti privati ed esterni, diventano di proprietà del Comune che li assegna alla Società mediante concessione o altro istituto previsto dalla normativa, fatta salva la possibilità periodica per i beni non demaniali, in occasione di aumenti di capitale, di procedere al loro conferimento.

Art. 6 – Sanzioni

1-Nel caso di colpa grave della Società, particolarmente qualora la qualità dei servizi erogati al Comune di Torre San Patrizio, con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi vigenti e dalle specifiche dei servizi, rischi di essere compromessa, il Comune potrà intimare per iscritto alla Società di rimediare l'omissione o la negligenza.

2-Se la Società trascurerà di adeguarsi alla intimazione del Comune, nei modi e termini indicati, il Comune, con esclusivo onere a carico della Società assumerà, in via provvisoria, direttamente o tramite altri, la gestione di quei servizi o di quella parte di servizi o il completamento o l'esecuzione di quelle opere o lavori che la Società ha ommesso di fare senza pregiudizio per ogni altro diritto che il Comune abbia in forza del presente atto. In questo caso il Comune avrà il diritto di usare liberamente e senza spese, tutti i macchinari, le apparecchiature e gli impianti della Società attinenti ai servizi senza alcuna responsabilità verso la Società

3-La Società per quanto attiene l'espletamento dei servizi descritti nei punti a) b) c) e d) di cui all'art. 1, sarà tenuta al pagamento di una penale da determinare fra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 2.000,00 per ogni inadempimento grave, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 – Revoca dell'affidamento della gestione del servizio

1-Indipendentemente dalla scadenza dell'affidamento di ogni servizio di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente contratto, il Comune potrà revocare l'affidamento dei medesimi servizi, totalmente o parzialmente, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che siano tali da rendere l'affidamento del servizio non più idoneo al perseguimento di fini di utilità generale, previo avviso di almeno mesi sei e fatti salvi i diritti, comunque maturati dall'impresa affidataria.

2-Il provvedimento di revoca dell'affidamento del servizio o dei servizi alla Società, dovrà, comunque, essere motivato in relazione a sopravvenute esigenze pubbliche connesse al servizio o ai servizi da revocare ed alla loro forma di gestione.

3-In caso di revoca, totale o parziale, il ramo d'azienda della Società connesso alla gestione di ogni servizio revocato, fatti salvi i diritti di competenza, dovrà da essa venire ceduto al nuovo diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione da parte del Comune entro il termine stabilito dal provvedimento formale di riaffidamento.

4-Nel prezzo di gestione il Comune dovrà riconoscere il valore delle poste attive (comprehensive di eventuali immobilizzi immateriali) e passive, connesse al relativo ramo d'azienda, desumibili dalla contabilità aziendale risultante al momento della stessa revoca.

5-Il prezzo di cessione spettante alla Società, sarà, comunque, individuato sulla base di stime peritali disposte dalle parti interessate (Comune e Società).

Art. 8 – Decadenza dell'affidamento

1-Il Comune potrà pronunciare la decadenza totale o parziale della Società dall'affidamento dei servizi, oggetto del presente atto, per i seguenti motivi:

fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, o scioglimento della Società;

gravi e reiterati inadempiamenti nella gestione dei servizi e nella esecuzione del presente atto o delle norme di legge relative ad ogni servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità della Società e tali, comunque, da pregiudicare la prestazione dei servizi ad essa affidati.

2-Il Comune comunicherà alla Società, nel caso previsto dal precedente comma al punto b), una diffida ed un invito ad adempiere, con il quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della corretta gestione dei servizi, in conformità al presente atto.

Art. 9 – Modificazioni del presente atto

Ogni futura modificazione consensuale del presente atto dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure

Le parti convengono sin d'ora di procedere di comune accordo alle revisioni del presente atto che si rendano necessarie in seguito alle eventuali modificazioni di elementi di rilievo del quadro normativo di riferimento. Alle modificazioni di carattere tecnico e di rilevanza esclusivamente settoriale si applica quanto previsto all'art. 5 comma 2. del presente atto.

Art. 10 – Clienti e carta dei servizi

1-L'affidamento dei servizi preindicati impegna la Società ad erogare all'utenza cittadina, residenti o dimoranti nel territorio del Comune, i servizi ad essa affidati.

2-I rapporti intercorrenti fra la Società e l'utenza di ogni servizio, oltre ad essere

disciplinati dalle norme specifiche del presente atto e dagli schemi dei contratti standard, saranno altresì regolati da apposite carte dei servizi.

3-La Società erogherà i servizi preindicati secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, adeguate ai diversi servizi ed alle diverse categorie di clienti, osservando criteri di efficienza, efficacia ed imparzialità di gestione secondo gli standards minimi e di qualità indicati nella carta dei servizi.

4-Le modalità contrattuali di somministrazione dei servizi potranno essere variate in ogni momento dalla Società, in base a specifiche necessità di servizio, ferma restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto e dalle normative vigenti. La Società si impegna ad adeguare i suoi standard di servizio ai correnti criteri di qualità modificando conseguentemente gli standard minimi e di qualità di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 11 – Trattamento del personale

1-La natura giuridica del rapporto di lavoro è di tipo privatistico. La società è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente e a tal fine la stessa dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

2-Al fine di garantire un organico con elevata capacità professionale la Società si doterà per l'assunzione di nuovo personale di una regolamentazione interna ispirata a criteri di imparzialità e trasparenza.

3-Nel caso di sciopero la Società dovrà adottare tutte le misure previste dalla legge a carico degli enti gestori dei servizi per la tutela dei diritti dei clienti.

4-Nei rapporti con gli appaltatori o collaboratori, la Società dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione sulla tutela, protezione, assicurazione ed

assistenza del personale degli appaltatori stessi.

Art. 12 – Indirizzi e controllo del servizio

1-La Società provvederà ad effettuare gli investimenti per il miglioramento complessivi dei servizi, per un loro equilibrato sviluppo, nonché per garantire una migliore affidabilità e razionalità del sistema nel rispetto dell'ambiente.

2-A tale scopo, la Società trasmetterà al Comune entro il quindici ottobre di ogni anno, un piano per il trienni successivo offerente i servizi affidati, contenenti i programmi di sviluppo delle reti di distribuzione e dei servizi a domanda collettiva.

3-Entro trenta giorni il Comune potrà richiedere eventuali variante o integrazioni; ove questi implicassero conseguenze economico finanziari peggiorative per la Società o per il Comune, dovranno essere ridefiniti i relativi rapporti economici.

4-Le opere il cui onere sia previsto a totale o parziale carico del Comune saranno eseguite solo dopo approvazione da parte del Comune stesso.

5-Il Comune ne controlla l'effettiva realizzazione, esercitando, altresì, i poteri autoritativi in materia di gestione dei servizi pubblici locali riservati dalla legislazione vigente ai Comuni.

6-Al Comune è, altresì, riservata la facoltà di verificare che l'erogazione dei servizi di cui al presente atto corrisponda alle specifiche tecniche indicate.

7-Il Comune potrà in qualsiasi momento controllare che i servizi siano eseguiti con la dovuta diligenza e la Società dovrà partecipare alla missione di controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.

Art. 13 – Responsabilità Civile

1-La Società in base alla normativa vigente, è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza e di terzi per gli eventuali danni conseguenti l'attività di ogni esercizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile

civilmente alla Società stessa.

2-In caso di danni arrecati da terzi agli impianti, la Società provvede all'immediata restituzione in efficienza degli stessi ed è legittimata a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.

3-Nel caso di appalto, la Società dovrà richiedere agli appaltatori adeguate garanzie in merito alla copertura assicurativa inerente la responsabilità civile.

Art. 14 – Collaborazione fra le parti

1.Il Comune e la Società concordano di prestarsi reciproca collaborazione per la migliore gestione sul territorio per i servizi affidati alla Società, al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

2.La Società, prima di iniziare i lavori nel sottosuolo pubblico, dovrà salvo le urgenze, darne preavviso al Comune che svolgerà funzioni di controllo e coordinamento con le altre reti di servizi del sottosuolo per il rilascio delle licenze di manomissione del suolo.

3.In ogni caso, la Società per quanto riguarda gli interventi su aree pubbliche dovrà rispettare i regolamenti comunali o le disposizioni vigenti.

4.Il Comune renderà noto alla Società il piano delle opere pubbliche ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitati o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) onde consentire alla Società una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti od estensioni delle reti e/o impianto con diritto ad integrare proporzionalmente i corrispettivi pattuiti nel presente contratto.

5.La Società si impegna, entro il quindici ottobre di ogni anno, a trasmettere al Comune una relazione programmatica contenente, relativamente ai servizi oggetto del presente contratto di servizio di cui ai punti a) b) c) d) ed e) del secondo comma dell'art. 1:

a)La situazione degli interventi realizzati;

- b) Gli investimenti ritenuti importanti e tecnicamente eseguibili nel corso dell'anno seguente e l'indicazione degli stessi a livello di piano triennale;
- c) Le proposte di variazione delle tariffe;
- d) Le proposte di variazione dei regolamenti di gestione;
- e) La determinazione dei "canoni di concessione" per l'anno seguente, utilizzando come riferimento i dati gestione al trenta settembre dell'anno in corso;
- f) La determinazione dei "corrispettivi di gestione" per l'anno seguente, utilizzando come riferimento i dati gestionali al trenta settembre dell'anno in corso.

1-Il Comune dovrà comunicare alla Società l'esito delle proposte in oggetto entro 30 giorni dal ricevimento della "relazione programmatica".

Art. 15 – Diritti della Società

1-La società ha il diritto di essere risarcita per i danni eventualmente cagionati ai propri impianti o indennizzata per le opere richieste a salvaguardia degli stessi.

2-Il Comune dovrà prescrivere alle imprese appaltatrici l'obbligo di assumere presso la Società le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possono interessare le varie reti, preavvisando la Società della data di inizio lavori.

3-Gli addetti della Società all'uopo indicati, hanno il diritto di visitare i cantieri aperti da soggetti terzi, per conto proprio e/o del Comune, durante la esecuzione dei lavori collaborando alla soluzione dei problemi e segnalando al direttore dei lavori eventuali situazioni di pericolo.

4-Eventuali variazioni che fossero richieste dal Comune, o che, comunque, si rendessero necessarie, per ciò che concerne l'entità e la qualità del servizio che producono variazione dei corrispettivi, dovranno essere remunerate dal Comune in conformità ai costi sostenuti dalla Società.

5-Eventuali proposte di variazione dell'entità o qualità del servizio richieste dalla

Società verranno valutate dal Comune e fatte oggetto di rideterminazione dei relativi corrispettivi.

Art. 16 – Domicilio delle parti

Le parti eleggono il proprio domicilio nel comune di Torre San Patrizio e precisamente per la Società indicano la sede legale e per il Comune, l'ufficio del Sindaco, cui potranno essere rispettivamente inviate, notificate comunicazioni e corrispondenza contrattuale.

Art. 17 – Spese contrattuali

1- La stipulazione e la registrazione del presente contratto ed i relativi oneri economici sono posti a carico della Società dandosi atto che tutte le prestazioni conseguenti l'atto stesso saranno assoggettate ad IVA.

2-Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di fornitura di servizi nonché alle altre disposizioni di legge vigenti.

3-Al presente atto, risultano allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti indicati nelle premesse, anche se materialmente non allegati.

Il presente contratto è la precisa e completa volontà delle parti; esso è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e si compone di numero ::: facciate e quanto di questa escluse le firme.

Letto e sottoscritto

Per il Comune

Per la Società

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 rendo parere sulla regolarità tecnica nella proposta di cui al presente atto deliberativo.

Torre San Patrizio, li

Il Segretario Comunale
dr. Luciano Diamanti

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 rendo parere sulla regolarità tecnica nella proposta di cui al presente atto deliberativo.

Torre San Patrizio, li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Ing. Fabio Alessandrini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DR. DIAMANTI LUCIANO

IL PRESIDENTE
DR. APOLLONI SAURO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

[] Oggi stesso viene inviata al Co.Re.Co. ai sensi dell'art.126 D.Lgs. 18 agoso 2000 n. 267 con il n. _____ di prot.

Dalla Residenza comunale, li _____.

Il Segretario
DR. DIAMANTI LUCIANO

Rilasciata copia li, _____;

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal _____ al _____ senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

[] decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.;

[] avendo il Co.Re.Co. comunicato l'esame favorevole nella seduta del _____ con il n. _____ di prot. _____.

Il Segretario
DR. DIAMANTI LUCIANO

VISTO il presente provvedimento, ai sensi dell'art.151 D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, che l'impegno di spesa di cui al presente atto deliberativo é stato regolarmente registrato.

Li, _____

IL CONTABILE
APOLLONI MARIA GRAZIA